



INTERVISTA A SALVATORE PILATO

**Presidente della Sezione Autonomie della
Corte dei conti con funzione di referto al
Parlamento**

I – PERCORSO PERSONALE E PROFESSIONALE

**1. Può ripercorrere le principali tappe del suo
percorso nella magistratura contabile,
evidenziando gli ambiti di studio e di attività
che hanno maggiormente inciso sulla sua
visione del ruolo della Corte dei conti, sia nella
funzione di controllo che in quella
giurisdizionale?**

Provengo dalla magistratura ordinaria, nella quale ho svolto prima funzioni giudicanti promiscue – in materia civile e penale –, e poi funzioni inquirenti, che comprendono l'esperienza degli anni '90 nella prima dimensione organizzativa della procura distrettuale antimafia di Palermo.

Il passaggio per concorso nella magistratura della Corte dei conti è stato indotto dall'interesse di studio e professionale sviluppato sui temi della legalità amministrativa e finanziaria. Sono siciliano e dal 1984, per oltre un ventennio, ho lavorato nella mia terra di origine, constatando nella quotidianità le inefficienze amministrative, la corruzione degli apparati pubblici, le infiltrazioni criminali e l'elevata e costante incidenza negativa, generata sui diritti sociali e sulla qualità della partecipazione democratica del cittadino alla vita della comunità locale e regionale.

- ▶ **Le interviste di FinPA**
- ▶ **Rivista di diritto, amministrazione e finanza pubblica – FinPA**
- ▶ **Osservatorio FinPA**

**Scopri tutti gli
approfondimenti
dell'Osservatorio FinPA e
iscriviti alla newsletter
mensile**

Sono stato sempre convinto del ruolo strategico che la Corte dei conti può svolgere a garanzia dello sviluppo sociale e della crescita economica del Paese, per il tramite della tutela del buon andamento amministrativo e della sana gestione delle risorse finanziarie, tanto più oggi nel quadro degli investimenti finanziati dal PNRR. Purtroppo, è accaduto e continua ad accadere che, in diversi contesti ambientali e situazioni gestionali, la Magistratura contabile non si è rivelata all'altezza del ruolo affidato in Costituzione.



Un dato d'esperienza professionale accomuna tutte le attività che ho svolto da magistrato della Corte dei conti: in tutti i settori e gli ambiti di gestione dei bilanci pubblici, palesemente segnati da gravi ed elevate criticità finanziarie e da evidenti inefficienze amministrative, non è mai rilevabile un eccesso di controlli o un'eccedenza nell'esercizio delle azioni pubbliche di responsabilità, ma semmai l'esatto contrario, e cioè **la carenza o la scarsa efficacia dei controlli**, e questo avrebbe dovuto indurre il Legislatore di oggi a procedere nei percorsi di riforma con maggiore prudenza e più approfondita conoscenza dei fenomeni di malamministrazione, nell'interesse reale della crescita e dello sviluppo del Paese.



Nella Magistratura della Corte dei conti, ho esercitato per lungo tempo le funzioni inquirenti, dall'epoca di *tangentopoli* (1990-1995) fino ai più recenti eventi di recidiva amministrativa e finanziaria degli anni 2010-2015, nei quali ha visto finalmente la luce la prima legge di prevenzione dei fenomeni corruttivi n. 190/2012, che costituisce un approdo importante per l'impulso strategico a vantaggio della buona amministrazione.

Sono stato Procuratore regionale in Trentino-Alto Adige - sede di Trento, in Emilia-Romagna ed in Lombardia. Nella formazione culturale e professionale devo profonda riconoscenza personale a due Magistrati, Francesco Rapisarda e Mario Scano, che hanno dato un contributo insostituibile nella costruzione della rete territoriale delle Procure regionali, oggi sostanzialmente messa in discussione e revisionata nella riforma della Corte dei conti.

Con il **Procuratore regionale Francesco Rapisarda** ho lavorato in Sicilia dal 2000 fino all'improvvisa scomparsa del 2003, condividendo metodi di lavoro concentrati sull'accertamento probatorio selettivo e sull'analisi dei *fenomeni reali d'amministrazione* sintomatici di cattiva gestione negli appalti pubblici, soprattutto in Sanità e nelle Grandi Infrastrutture. Molto importanti ed innovative sono state le verifiche sulla gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari dell'ARS, avviate nel 2000 condividendo con Francesco Rapisarda le soluzioni pionieristiche a superamento interpretativo dell'immunità parlamentare, che saranno poi traslate nei nuovi controlli della Corte dei conti introdotti nel 2012.

Con il **Presidente Mario Scano**, già Procuratore regionale per la Sardegna, anche Lui legato da amicizia fraterna con Francesco Rapisarda, ho intrattenuto affettuosi e costanti rapporti di aggiornamento professionale con scambio intenso di relazioni e contributi di partecipazione a convegni e seminari, soprattutto sui temi della responsabilità amministrativa nei contratti pubblici e dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, con particolare attenzione alle tecniche probatorie di accertamento della colpa grave, che oggi assume una rilevanza fondamentale nella recente riforma. A Mario Scano appartiene il coordinamento sull'indagine dei lavori pubblici per il *ripascimento del Poetto di Cagliari*, con l'accertamento di rilevanti danni finanziari ed ambientali, che ha costituito un metodo probatorio messo a disposizione della rete delle Procure regionali.

Efficienza amministrativa ed efficienza giudiziaria al servizio delle comunità territoriali

Atti del Convegno in memoria di F. Rapisarda
Catania, 11-12 dicembre 2023

a cura di Salvatore Pilato




Giappichelli



Non è un caso che entrambi i valorosi Magistrati siano stati di recente commemorati in eventi convegnistici compendati nella pubblicazione edita nel 2024, di cui sono stato curatore, dedicata alle sinergie tra *Efficienza amministrativa ed Efficienza giudiziaria al servizio delle Comunità territoriali*, mentre erano già in corso i lavori parlamentari sullo scudo erariale e sulla burocrazia difensiva.

A Francesco Rapisarda e Mario Scano devo anche gli stimoli di studio e di approfondimento culturale sulla contabilità pubblica che ho sviluppato, grazie al loro supporto, nei rapporti con l'Università di Palermo, di Trento e di Bologna.

Proprio con Alma Mater e la SPISA di Bologna, con il coordinamento del **Prof. Franco Mastragostino**, negli anni 2012-2015 ho partecipato a convegni, seminari, studi e pubblicazioni sulla riforma dei controlli sui bilanci delle Regioni e degli enti locali, sulla legislazione di prevenzione della corruzione, e sui temi dell'efficienza amministrativa e del danno erariale. In quegli anni la SPISA ha dedicato un'apposita collana che ha valorizzato il ruolo della Corte dei conti, non solo nella tutela degli equilibri di bilancio nel quadro della nuova Costituzione economica approvata nel 2012, ma anche nella tutela dell'integrità della finanza pubblica, con le sinergie tra la neoistituita Anac, l'ufficio del RPC e la rete delle Procure regionali.

Dal 2016 e fino alla data odierna **svolgo le funzioni di controllo**, come Presidente della Sezione regionale per il Veneto (fino al 2019), e per la Regione siciliana (fino al 2025) ed adesso come **Presidente della Sezione delle Autonomie** con funzione di referto al Parlamento. In piena corrispondenza all'assetto organizzativo delle Procure, le Sezioni regionali di controllo costituiscono una *rete* coordinata dalla Sezione delle Autonomie, quest'ultima costituita da un Collegio composto anche dalla partecipazione di diritto dei Presidenti di tutte le Sezioni regionali.

Dal sistema dei controlli sulle Autonomie territoriali proviene un panorama informativo fondamentale per cogliere le dinamiche errate e fuorvianti dalla buona amministrazione, individuare i fenomeni di patologia gestionale ed orientare i percorsi di correzione nel malgoverno di bilancio, che possono coinvolgere la revisione legislativa delle leggi di programma e di settore. Dal ruolo di ausiliarità che la Corte svolge nei confronti del sistema di governo delle Autonomie provengono le sinergie fondamentali per affrontare il complesso quadro delle nuove regole finanziarie UE, della tenuta degli equilibri di bilancio e dell'efficienza amministrativa nella attuazione delle misure finanziate dal PNRR.

Dall'universo delle Autonomie locali provengono, da tempo risalente, le questioni più spinose ad elevato impatto sulla legittimazione professionale della Corte dei conti, sull'autorevolezza istituzionale nei modi di esercizio del controllo e sull'efficacia ed effettività degli esiti delle diverse attività.

II. ALCUNE RIFLESSIONI SULLA C.D. RIFORMA FOTI

"La riforma è esposta ad un alto rischio di fallimento degli obiettivi e di aggravamento dei fattori generativi dell'inefficienza amministrativa."

"La crisi delle funzioni giurisdizionali ha cause complesse ed è molto riduttiva la loro riconduzione esclusiva allo scudo erariale."

"La copertura assicurativa, correlata e cumulata al doppio tetto risarcitorio, sterilizza integralmente la deterrenza patrimoniale della responsabilità amministrativa."



2. La legge n. 1/2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dei controlli, della responsabilità amministrativa e contabile e sul ruolo della Corte dei conti. Dal suo punto di vista, quali sono gli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina attuale e quali, invece, quelli di continuità? C'è qualche modifica che recepisce orientamenti e prassi virtuose già sviluppatasi in seno alla Corte?



A mio avviso, nella legge n. 1/2026 **i profili di discontinuità sono preponderanti** ed imprimono al percorso di attuazione dei punti di delega delle **direzioni irreversibili**. I profili di continuità rimangono in secondo piano ed assumono comunque un valore recessivo rispetto alle opzioni innovative delle funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali (*indicate nell'ordine progressivo voluto dal Legislatore*). Le innovazioni comprendono **la cd. geografia giudiziaria della Corte dei conti**, assoggettata a criteri di revisione ad impatto diretto sulla rete territoriale delle Procure e delle Sezioni regionali di controllo.

Nella discontinuità esistono alcuni profili innovativi molto interessanti, ma questi non sono sufficienti a modificare il quadro complessivo di una riforma, che è esposta ad un alto rischio di fallimento degli obiettivi e di aggravamento dei fattori generativi dell'inefficienza amministrativa. I lavori parlamentari sono stati ispirati dalla **certezza unica ed unidirezionale** che la paura della firma e la burocrazia difensiva siano generate dall'eccessiva dilatazione del sistema delle responsabilità pubbliche e dalla presenza espansiva della responsabilità amministrativa, la quale ha elevato a dismisura la percezione del rischio dell'errore amministrativo, inducendo a pratiche elusive, dilatorie ed omissive, della decisione di spesa e dell'azione amministrativa. Tale analisi corrisponde a verità, ma osserva **solo ed esclusivamente un lato della medaglia**, e non consente di girarla per esaminare l'altro lato, dal quale emergono profili altrettanto significativi per la completa ricostruzione della dinamica dei *fenomeni reali d'amministrazione*.



Nei fenomeni di burocrazia difensiva confluiscono cause complesse che vengono ignorate o sottovalutate. Il deficit di capacità amministrativa e tecnica nella dirigenza, il difetto di un sistema adeguato di valutazione della performance, l'incompleta ed inadeguata attuazione della separazione tra politica ed amministrazione, l'assoluta carenza di attenzione normativa sulla corruzione politico-sistemica che è sostanzialmente assimilata, senza alcuna differenza di trattamento, alla corruzione burocratico-pulviscolare, sono le maggiori punte dell'iceberg che gravano sull'inefficienza amministrativa.

Nei processi di riforma della Corte dei conti **manca del tutto questo tipo di analisi**. La revisione della responsabilità amministrativa, e delle funzioni consultive e di controllo, entrambe rafforzate negli effetti immunizzanti dal rischio di responsabilità, si muovono nella prevalente direzione di favore per l'Amministrazione, realizzata in combinazione con la soppressione dell'abuso d'ufficio. Le disposizioni di contro-bilanciamento sono modeste, marginali e peraltro di difficile applicazione (v. es. *sanzioni per il ritardo oltre il 10% dei tempi previsti per l'attuazione del PNRR*). Sono stati completamente ignorati i parametri internazionali di prevenzione della corruzione ed il Dispositivo europeo di garanzia per la ripresa e la resilienza, che richiedono viceversa **il rafforzamento dell'infrastruttura etica** (*ethics infrastructure*), intesa quale complesso di istituzioni, meccanismi e sistemi per promuovere l'integrità e prevenire l'inefficienza nelle amministrazioni pubbliche.

La definizione della colpa grave codifica i virtuosi criteri d'accertamento elaborati dalle Sezioni giurisdizionali, ma risulta associata al sistema del doppio tetto risarcitorio ed allo schermo assicurativo obbligatorio.



3. Come ha influito sulla riforma il “regime sperimentale”^[1] introdotto dal c.d. scudo erariale^[2]? E la giurisprudenza della Corte dei conti sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie^[3]?

Nella prima configurazione normativa, lo scudo erariale si presenta come un regime derogatorio di durata transitoria, bilanciata dal controllo concomitante. Poi tutto cambia in breve tempo. Lo scudo è stato continuamente prorogato ed allineato ai tempi del PNRR, il quale a sua volta è stato sottratto al controllo concomitante.

Il disegno legislativo è stato ondivago e mutevole nelle scelte fondamentali, che non hanno per nulla contribuito a conferire certezza normativa all'esercizio delle funzioni inquirenti delle Procure regionali ed alla programmazione dei controlli delle Sezioni regionali.

Il regime sperimentale ha ridotto l'area delle fattispecie giustiziabili e decrementato i carichi di lavoro. Ma la crisi delle funzioni giurisdizionali ha cause complesse ed è molto riduttiva la loro riconduzione esclusiva allo scudo erariale. Purtroppo, la difficoltà di adottare metodi innovativi per snidare le corruzioni sommerse nelle gravi inefficienze ed inerzie amministrative ha indotto al ripiego su logiche statistiche, improntate ad una **visione meramente burocratica della produttività giudiziaria**.

La facilitazione dell'accesso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (*transazioni, mediazioni, accordi di conciliazione*), che sono stati sottratti al raggio della colpa grave, se valutata alla luce delle esperienze giurisdizionali, incontra i dati statistici poco brillanti, che provengono dalla malpractice medica, per la quale sono già stati utilizzati i medesimi istituti deflattivi con esiti finora modesti.

Maggiormente significativi sono invece gli esiti processuali dei recuperi patrimoniali realizzati con **i riti processuali**, alternativi al giudizio ordinario di responsabilità amministrativa, che hanno incentivato il risarcimento spontaneo del danno erariale. Questi profili deflattivi sono valorizzati nella delega.

[1] In questo senso, A. PAJNO, Il sistema amministrativo e il decreto semplificazioni. Qualche osservazione sulla disciplina dei contratti pubblici e sulle responsabilità, in *Astrid Rassegna*, n. 14, 2020.

[2] Si v. l'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020.

[3] Cfr., ad esempio, Corte dei conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, delib. 26 aprile 2017, n. 75; Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Sicilia, sent. 23 luglio 2013, n. 2719.

4. Come si concilia la previsione di forme di copertura assicurativa per danno erariale con la responsabilità di funzionari e dipendenti dello Stato di cui all'art. 28 della Costituzione[1]?

È uno dei profili di applicazione immediata che meritano maggiore approfondimento. A differenza dalle altre responsabilità professionali (*es. del magistrato e del medico*), oltre alla obbligatorietà della copertura assicurativa la riforma prevede **il litisconsorzio processuale necessario con l'ente assicuratore**. Il rapporto assicurativo è estraneo alla contabilità pubblica ed alle materie connesse ex art. 103 Cost. Le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti saranno investite della cognizione su questioni di validità ed efficacia delle clausole assicurative, con palesi **profili d'interferenza con la giurisdizione civile**. La copertura assicurativa, correlata e cumulata al doppio tetto risarcitorio, sterilizza integralmente la deterrenza patrimoniale della responsabilità amministrativa, con l'emersione di profili di legittimità costituzionale che rimangono non pregiudicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, soprattutto nell'incerto quadro dei regimi incentivanti a sostegno dei costi assicurativi.

5. Uno degli aspetti più dibattuti della riforma riguarda la rimodulazione del regime di responsabilità dei funzionari pubblici e l'introduzione di limiti al risarcimento del danno erariale per colpa grave[2]. Ritieni che le previsioni introdotte realizzino un buon equilibrio tra tutela delle finanze pubbliche e garanzia di un'azione amministrativa efficace e non paralizzata dalla "paura della firma"? Quale sarebbe, secondo lei, un modo alternativo per dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024[3] rispetto a quanto previsto nella riforma?

“

Tra i modi alternativi aperti verso soluzioni graduate e fattibili, il Legislatore ha preferito la soluzione monolitica e cumulativa a favore dell'Amministrazione, non ponderando la multifattorialità dell'inefficienza ed i moniti provenienti dagli standard internazionali e comunitari di prevenzione e di tutela dell'integrità della finanza pubblica.

”

Il doppio limite risarcitorio consente la liquidazione dell'addebito nel minore valore compreso tra il 30% del danno ed il doppio della retribuzione annua. Tale criterio liquidatorio è stato associato all'obbligo del Giudice di esercizio del potere riduttivo. Nelle disposizioni preesistenti, non espressamente abrogate, la riduzione dell'addebito è attribuita alla discrezionalità ed al libero convincimento del Giudice, da fondare sulla sussistenza di specifiche circostanze attenuanti, oggettive e soggettive, assoggettate al rigoroso accertamento probatorio della sede processuale.

Il Legislatore della riforma **è andato oltre la motivazione della Corte costituzionale**, perché ha cumulato quasi per intero gli strumenti di *underdeterrence*. Le misure di contro-bilanciamento sono marginali e di modesta rilevanza. Non è casuale e neppure una svista, ma una precisa scelta che non costituisce l'unico modo possibile per il seguito alla sentenza 132/2024, la quale in realtà rimette alla discrezionalità legislativa una gamma di soluzioni aperte nei contenuti, da valutare sotto il profilo della gradualità, dell'adequatezza e della proporzionalità.

Tra i modi alternativi *aperti* verso soluzioni graduate e fattibili, il Legislatore ha preferito la soluzione monolitica e cumulativa a favore dell'Amministrazione, non ponderando la multifattorialità dell'inefficienza ed i moniti provenienti dagli standard internazionali e comunitari di prevenzione e di tutela dell'integrità della finanza pubblica.

[1] Art. 1, legge n. 1/2026.

[2] Si v. Corte dei conti, Consiglio di Presidenza, Risoluzione in ordine al disegno di legge 1457/Senato recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", n. 1085 del 17 aprile 2025.

[3] In tale sentenza, la Corte costituzionale si è espressa sulla necessità di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa tesa a incentivare il buon andamento dell'azione amministrativa.

6. La riforma sembra attribuire un rilievo rafforzato alle funzioni di controllo preventivo e consultiva della Corte dei conti[1]. In una prospettiva sistematica, come valuta questo spostamento dell'asse rispetto alla funzione giurisdizionale? Può rappresentare un rafforzamento del ruolo collaborativo della Corte o rischia di ridurre l'incisività della funzione giurisdizionale, tenendo anche conto dei criteri di delega previsti per la riorganizzazione della Corte?

È questo il profilo sistematico meno convincente della riforma, da valutare alla luce della distinzione e del coordinamento tra le funzioni di controllo ex art. 100 Cost. e le funzioni giurisdizionali ex art. 103 Cost.

Le funzioni consultive, non previste dalla Costituzione, sono anteposte alla funzione di controllo e si estendono per il PNRR a quesiti specifici su fattispecie concrete. Il controllo preventivo di legittimità e la funzione consultiva generano **effetti immunizzanti dalla responsabilità amministrativa**, che si possono produrre anche per automatismo giuridico, nell'ipotesi di superamento del termine perentorio, peraltro breve, assegnato alla Corte dei conti per l'esercizio dell'attribuzione consultiva e di controllo. **Si modificano, fuori e oltre le disposizioni costituzionali, le relazioni funzionali tra il controllo e la giurisdizione** con la previsione di effetti di dipendenza e di vincolo, che trascendono la fisiologia incentrata sulla separazione, l'equiparazione ed il collegamento con raccordi integrati e reciproci.



Le disposizioni di delega sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria mettono insieme due profili che potevano rimanere distinti ed affrontati con misure organizzative graduate. La bassa produttività ed i disomogenei rendimenti delle sedi regionali possono ancora affrontarsi con provvedimenti d'assegnazione allo stesso magistrato di più carichi di lavoro nella stessa sede, oppure in sedi limitrofe, senza mettere in discussione la rete logistica territoriale che rappresenta il profilo virtuoso del decentramento della Corte dei conti. Allo stesso modo si può procedere per gli uffici centrali. Su questi argomenti bisogna saper fare autocritica per **l'eccesso di auto-referenzialità** che ha impedito di intervenire in favore della razionalità organizzativa. È alquanto **emblematica la proliferazione delle posizioni apicali**, avvenuta senza un'adeguata ponderazione dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli uffici. Adesso, sia pure tardivamente, ma ragionevolmente si innesca la retromarcia. Le disposizioni più insidiose della delega riguardano **la organizzazione verticale e funzionale della rete delle Procure regionali**, che costituiscono l'autentica forza motrice della funzione giurisdizionale.

[1] Artt. 1-3, legge n. 1/2026.

7. A suo avviso, i principi e criteri della delega previsti dalla legge n. 1/2026^[1] lasciano margini per eventuali “correttivi”? Quali aspetti risultano maggiormente critici e quali, invece, meritevoli di valutazione positiva?

Considerando la repentina accelerazione dei tempi di approvazione della legge nei lavori del Senato, è utopistico pensare ad un intervento correttivo della delega. Tuttavia, esistono molti spazi utili che si potrebbero utilizzare nell’ambito della **elasticità di alcune disposizioni deleganti**, tra le quali appunto l’organizzazione regionale degli uffici. Elastica è anche la disposizione che reintroduce il controllo preventivo di legittimità sugli enti locali, per atti da specificare nella fase attuativa.

Tutto dipenderà dall’**apertura al confronto** con le opinioni provenienti dalla Corte dei conti, le quali non hanno comunque determinato alcuna modifica di rilievo al DDL AS 1457/25.

Interessante e meritevole di apprezzamento è la disposizione delegante sulla **codificazione delle regole applicabili alle procedure di controllo**, che colma un vuoto normativo non sempre adeguatamente coperto dalle interpretazioni nomofilattiche. Ma i profili di maggiore criticità riguardano l’assetto complessivo della riforma e la visione d’insieme delle innovazioni normative.

III. FORMAZIONE E NUOVE GENERAZIONI

8. Quali competenze ritiene oggi indispensabili per i giovani studiosi e professionisti che intendono orientarsi verso lo studio del diritto amministrativo e della finanza pubblica? E che suggerimenti darebbe a chi aspira alla magistratura contabile in una fase di profondo ripensamento organizzativo e funzionale come quella attuale?

È molto difficile la risposta. Nel terzo millennio è cresciuta in maniera progressivamente esponenziale l’importanza degli studi di diritto amministrativo e di contabilità pubblica per ragioni molteplici, che richiamano puntualmente lo stato di salute della democrazia ed il livello di realizzazione dei diritti fondamentali del cittadino nazionale e comunitario.

Ricordo molto bene il discorso del **Prof. Sabino Cassese** all’Università Alma Mater di Bologna (*“Lectio magistralis: verso un nuovo diritto amministrativo?”*, in atti *“I sessanta anni della SPISA-1955-2015”*, Bologna, 26 ottobre 2015), che avvisava della diramazione espansiva delle discipline amministrative e di contabilità pubblica in molteplici direzioni, non limitate al solo diritto civile e commerciale (*“Graecia capta ferum victōrem cepit”*).



LECTIO MAGISTRALIS VERSO UN NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO?¹

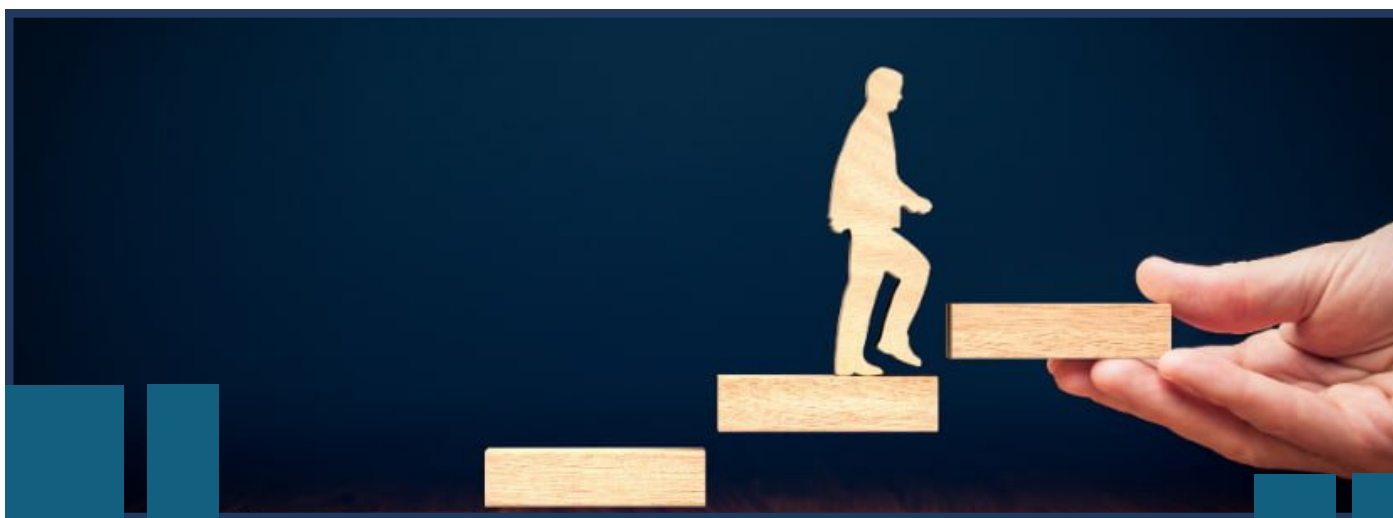
Sabino Cassese – Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa

Questa lezione sarà articolata in tre parti. Nella prima spiegherò perché il diritto amministrativo ha un presente oscuro. Nella seconda perché ha un futuro radioso. Nella terza trarrò le implicazioni di queste diagnosi per lo studio e per l’insegnamento del diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo non ha buona stampa in Italia, viene ritenuto il regno del bizantinismo, delle complicazioni, della corruzione. È criticato perché non funzionale al processo economico. Questa è una critica non al diritto amministrativo, ma al modo in cui esso si presenta oggi. Per superarla, basterebbe riallincarlo alle esigenze dello sviluppo economico del Paese.

C’è poi una seconda critica, più radicale. Quella svolta da Romano Prodi l’11 agosto del 2013 (*“Il Messaggero”*), quando proponeva di “abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia”. Il 5 Settembre del 2015 (*La Repubblica*), gli ha fatto eco Matteo Renzi, che ha espresso l’opinione seguente: “non è possibile che i Tar decidano su tutto, dall’iscrizione all’asilo alla chiusura di un’ambasciata; bisogna ridurre il loro raggio d’azione”. Renzi,

[1] Art. 3, legge n. 1/2026.



LA MAGISTRATURA CONTABILE RIMANE UN PILASTRO DELLO STATO DEMOCRATICO

Ai più Giovani possono rivolgere i suggerimenti tratti dalla mia esperienza professionale. Innanzitutto, direi di seguire **le attitudini personali e le curiosità di conoscenza culturale**, senza scoraggiarsi mai per le difficoltà oggi piuttosto diffuse nel contesto ambientale di lavoro.

L'attività di studio, costante, seria e ben orientata su tematiche qualificanti, ripaga sempre dei sacrifici affrontati con la consapevolezza del percorso formativo scelto.

Sulla preparazione del concorso per l'accesso alla Magistratura della Corte dei conti insistono gli evidenti indicatori di complessità che provengono dall'evoluzione del cd. diritto del bilancio e dalla rapida mutevolezza del quadro normativo e giurisprudenziale che alimenta la conoscenza della contabilità e della finanza pubblica.

Bisogna andare sempre avanti con **intelligenza e prudente determinazione**, ma anche con **scelte coerenti alla deontologia professionale**, la quale nei momenti d'incertezza esprime i fondamentali valori etici che non devono mai mancare nella esperienza di vita professionale del Magistrato.

È necessario **difendere la Terzietà e l'Indipendenza** con la dedizione al lavoro orientato all'analisi dei *fenomeni reali d'amministrazione*, senza alcun cedimento verso comode logiche di formalismo burocratico-statistico. È altrettanto necessaria la **distanza critica dalle dinamiche di auto-referenzialità organizzativa**, che tanti danni hanno arrecato all'efficienza giudiziaria ed alla dignità istituzionale.

Nonostante il quadro avverso e poco avveduto dei principi riformatori, la Magistratura della Corte dei conti rimane un pilastro dello Stato democratico e del sistema delle garanzie di legalità ed un traguardo d'eccellenza negli obiettivi di studio e nei percorsi professionali.

